



**Analisi UIL all’audizione sul Decreto-legge 215/2023 (“Milleproroghe”) presso le
Commissioni riunite I e V
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
15 gennaio 2024**

Ringraziamo preliminarmente le Commissioni per aver invitato la UIL ad intervenire nel corso della presente audizione.

Il **Decreto “mille proroghe”** sta assumendo sempre maggiore rilevanza nella programmazione legislativa. Come UIL, al netto di alcune necessarie proroghe tecniche, riteniamo che vi siano temi che invece dovrebbero essere affrontati con una maggiore lungimiranza e programmazione. Ci riferiamo soprattutto alla stabilizzazione delle risorse in forza alla pubblica amministrazione per le quali è doveroso, dopo anni di contratti a tempo determinato, incertezze e situazioni temporanee, procedere ad una definizione strutturale.

Di seguito l’analisi della UIL rispetto all’articolato del decreto in oggetto.

Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Tra le numerose proroghe dei termini in materia di pubbliche amministrazioni il legislatore al **comma 6, lettera a)** prevede la proroga delle convenzioni di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU).

Allo stesso tempo, sempre al **comma 6 lettera b)**, vengono prorogate anche le misure volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

Pertanto, fermo restando che le finalità del legislatore sono condivisibili, riteniamo insufficiente il periodo di proroga assegnato che è di soli 6 mesi.

Al riguardo e considerate le molte difficoltà incontrate nel definitivo svuotamento del bacino degli LSU, in particolare nella regione Campania, si ritiene utile e necessario estendere la proroga per tutto l’anno 2024.

CUFA – Concorso Unico Funzionari Amministrativi

Interveniamo brevemente sul tema di questo concorso, **bandito nel 2020** per soccorrere le esigenze occupazionali e operative di numerose Amministrazioni afferenti alle Funzioni Centrali, per segnalare come **ad oggi siano in attesa di scorrimento oltre 14.000 idonei**. Tale ingente quantità di concorrenti

potrebbe, da sola, se fatta oggetto di scorrimento, supplire ai vuoti di organico riscontrabili in moltissimi Enti ed evitare il ricorso alla bandizione di nuovi concorsi.

In tal senso ci richiamiamo ai tre principi guida cui si ispira l'operato della nostra Pubblica Amministrazione: efficacia, efficienza ed economicità, con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto. I tentativi di prorogare i termini di vigenza della graduatoria del concorso CUFA finora non hanno dato frutto e **questi potenziali lavoratori dello Stato rischiano seriamente di aver sostenuto inutilmente, con lodevole impegno e proficuo risultato, un concorso** (costato, per i dati in nostro possesso, circa 3 milioni di euro) destinato a scongiurare la chiusura di decine di uffici pubblici.

Chiediamo, pertanto, alle Commissioni congiunte di farsi portavoce con il Governo per l'inserimento nel decreto di un emendamento volto a prolungare l'efficacia di tale graduatoria al fine di attingere al bacino degli idonei destinandoli alle Amministrazioni banditrici senza attivazione di ulteriori concorsi su questo specifico profilo professionale.

Aggiungiamo, in conclusione, che **proprio l'assunzione di ulteriori funzionari amministrativi inciderebbe sui tempi di risposta delle assunzioni di nuovo personale**, tempi talvolta così clamorosamente lunghi da assurgere all'onore delle cronache in articoli che screditano l'immagine della nostra Pubblica Amministrazione.

Ci riserviamo di far pervenire alla Commissione una memoria in tempi utili a produrre, se ritenuta condivisibile, effetti positivi sulla platea interessata dal presente intervento.

Prosecuzione dello smart working per i lavoratori fragili della P.A.

Riteniamo non sostenibile la discriminazione operata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori fragili del pubblico impiego, per i quali, nonostante le sollecitazioni di parte sindacale, **la possibilità di proseguire la prestazione in smart working è demandata non già ad un provvedimento generale quanto, piuttosto, a decisioni imputabili ai dirigenti di sede**. Consapevoli dell'enorme difficoltà con cui si è riusciti a normare, anche all'interno dei CCNL, la prestazione lavorativa da remoto e delle resistenze culturali operate dalla dirigenza nei confronti di una nuova modalità di organizzazione del lavoro – nata dall'emergenza pandemica ma rivelatasi più che fruttuosa in termini di produttività e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – **chiediamo al Governo uno specifico impegno normativo volto a produrre un emendamento che consenta anche ai lavoratori pubblici in condizione di fragilità la parificazione con quelli del settore privato, limitando al minimo l'intervento decisionale dei datori di lavoro**.

Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

L'articolo 3 interviene sull'articolo 10-bis del D.l. 2018/119, prorogandolo per tutto il 2024. La norma prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

In pratica significa che **anche per il 2024 i medici non devono utilizzare la fattura elettronica per le prestazioni in favore dei pazienti**. I dati sanitari, quindi, continueranno a dover essere inviati a Sistema TS, come per gli anni passati, ma il paziente continuerà a ricevere la fattura tradizionale cartacea.

Il predetto regime di esonero nasce a tutela della privacy dei pazienti, tema importante per la UIL anche nel rispetto di quanto emanato dal garante, ma resta indubbio che, trovando una soluzione

che suddivida i dati fiscali da quelli sensibili di diagnostica, **l'utilizzo della fattura elettronica aiuterebbe molte persone anche ai fini della dichiarazione 730.**

Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute

Nell'articolo 4 vengono **prorogate al 31 dicembre 2024 le disposizioni straordinarie di conferimento degli incarichi semestrali** di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo.

Si aggiunge poi per le Regioni la possibilità, introdotta con la Legge di bilancio 2021 e prorogata al 31 dicembre 2024, relativamente agli **specializzandi**, di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

La UIL prende atto dello slittamento indicato nell'articolo, ritiene importante ribadire come tale proroga sia solo un deterrente e non una soluzione alla grave carenza di personale sanitario medico e di comparto nel nostro Paese. **Per la UIL occorre dare vita ad un piano straordinario per l'occupazione** che parta dalla stabilizzazione della ingente mole di precari inseriti a vario titolo nel SSN ed eliminare il numero chiuso nei percorsi di formazione universitaria per le professioni sanitarie.

Rammentiamo inoltre **l'improrogabile necessità di abbattere il limite alla spesa per le assunzioni** di personale, fermo ancora alla spesa consolidata nel 2018 o a quella 2004 ridotta dell'1,4%.

Per la UIL questa proroga evidenzia ancor di più come il SSN necessiti anche dei medici specializzandi e riteniamo dunque che sia **necessario discutere non di proroghe, ma di una vera riforma che preveda l'introduzione di un contratto formazione-lavoro** che consenta ai medici di formarsi nella rete dei servizi con progressiva assunzione di autonomia professionale e con tutti i diritti e tutele del contratto collettivo nazionale, che possa quindi fidelizzare da subito i professionisti sin dalla formazione.

Sempre relativamente ai medici, la UIL ritiene importante sottolineare il comma 6 che estende fino al 31 dicembre 2024 l'applicazione della misura riguardante gli incarichi semestrali di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari, personale del ruolo sanitario e operatori sociosanitari in quiescenza. La grave carenza di personale e le ragioni della fuga del personale in forza dal SSN risiedono negli stipendi bassi, nella disorganizzazione, nel sovraccarico lavorativo. Mostriamo pertanto molte perplessità nell'immaginare un rientro del personale ormai in quiescenza se non organizzato e accompagnato da un percorso rispetto alle innovazioni tecnologiche, la gestione e i cambiamenti dello scenario sanitario tutto.

Per la UIL, **è necessario agire cambiando il paradigma dell'"emergenza"**, il richiamo in servizio del personale in pensione era stata una soluzione nata durante la gravità della pandemia, che ha permesso con il rientro di tali lavoratrici e lavoratori di redistribuire le attività di un SSN al collasso. Non può questa prospettarsi come soluzione oggi alternativa all'assunzione di personale nuovo.

Articolo 8 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

All'articolo 8 comma 2 lettera A si propone di sostituire **“81 mesi con 96 mesi”** adeguando di conseguenza la copertura finanziaria prevista nel punto B. Questo ulteriore tempo si rende necessario a causa del rallentamento degli investimenti del nuovo terminalista ex art. 18 SSCT e più in generale sia per il porto di Taranto e altrettanto per il porto di Gioia Tauro, in virtù dell'attuale quadro di incertezza internazionale causato dai conflitti in Ucraina, in Medio Oriente e per le ripercussioni a seguito degli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso.

A tutto ciò va aggiunta la **necessità di coprire i tempi necessari allo sviluppo degli investimenti legati alle ZES** previsti all'interno di tali sedimi portuali, che si auspica possano portare all'assorbimento di tutti i lavoratori attualmente in forza alle agenzie di somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale ai sensi dell'art. 4 del DL 29.12.2016 n.243 convertito in legge 27.02.2017 n.18.

Giova ricordare che i lavoratori in forza nell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio corrispondono a 330 lavoratori e 77 sono i lavoratori in forza presso l'agenzia di somministrazione e riqualificazione professionale dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; **un tempo più lungo di finanziamento di tali agenzie, consentirebbe ai lavoratori di conservare l'indennità legate alle giornate di mancato avviamento al lavoro, nell'attesa della definitiva riqualificazione e ricollocazione al lavoro.**

Per le stesse ragioni di crisi internazionali che finiscono col determinare contrazioni dei volumi di traffico merci marittimo-portuale, **si avverte l'esigenza di proroga dei sostegni al lavoro portuale riproponendo quanto previsto dall'ex art.199 espunto dall'attuale testo del decreto** senza il quale i lavoratori portuali avrebbero pesanti ripercussioni sul loro salario.

Articolo 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

L'articolo 12 reca una serie di **proroghe di termini** in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Per la UIL si tratta di **proroghe prettamente tecniche**:

- **Prorogato al 30 giugno 2024** il termine per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione nello **stabilimento Stoppani** sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.
- **Prorogato al 30 giugno 2024** il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate** prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
- **Prorogato al 1° gennaio 2025** il termine per l'adozione dei decreti ministeriali per realizzare la **ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati** attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

- **Rinviato al 4 novembre 2024** l'adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti da costruzione e demolizione ai criteri End of Waste (previsti nel Decreto 152/2022). Resta al 4 maggio 2024 il termine che il Ministero dell'Ambiente si è dato per revisionare i criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti, in attesa di un nuovo Regolamento che sostituirà il Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale attualmente in vigore (di cui al Decreto 152/2022).

Articolo 17 – Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

All'articolo 17 vengono **estesi i limiti temporali** stabiliti dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze **per l'attuazione degli interventi di ripresa nelle aree colpite dai terremoti del 2009** (L'Aquila) e del **2016** (Centro Italia), previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale di Coesione (PNC).

Va tuttavia annotato **che la norma non fornisce indicazioni precise sulla durata della proroga** ma, nel pur apprezzabile tentativo di fornire continuità al processo di Ricostruzione delle zone terremotate, interviene in maniera abbastanza vaga.

Articolo 18 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Previdenza Italia e finanziamento Patronati)

L'articolo 18 nei commi 1-3 apporta modificazioni all'articolo 58-bis del decreto-legge n.124/2019 inerente all'attività di consultazione in merito alla previdenza complementare, a disposizione del Ministero del Lavoro, del *Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia"*, istituito in data 21 febbraio 2011.

In sostanza la norma riattribuisce tale funzione di consultazione al Comitato, dopo che nel decreto-legge 75/2023, all'articolo 3-bis, era stata assegnata all'associazione Assoprevidenza.

Come UIL siamo contrari, per la suddetta funzione, sia al coinvolgimento di Assoprevidenza che di Previdenza Italia. Non è necessario costituire nuovi comitati, in quanto esistono già a pieno regime l'associazione Assofondipensione nonché la società MEFOP, che svolgono già il ruolo di rappresentanza dei fondi pensione nonché di assistenza tecnica allo svolgimento delle loro funzioni.

In ultimo, ci chiediamo quanto corrisponda a criteri di efficacia ed efficienza il finanziamento di un Comitato (Previdenza Italia) che dalla sua istituzione nel 2011 non è mai diventato operativo, pur raccogliendo annualmente i finanziamenti previsti (1,5 milioni di euro nel 2020 e 2 milioni per ogni anno dal 2021 al 2034 come da articolo 58-bis comma 5 del decreto-legge 124/2019).

Al comma 4 del presente articolo 18, inoltre, si modifica l'articolo 1 comma 480 della legge 160/2019 in merito alle risorse destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di **patronato**. Sostanzialmente la norma conferma il ruolo operativo del patronato nell'espletare le domande inerenti alle misure di contrasto alla povertà, che ora riguardano le nuove misure dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro introdotte dal dl 48/2023. Seguirà entro 90 giorni un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse.